

## **Comune di VERRUA PO**

### **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale N. 1 del 29/05/2025

#### **Il Nucleo di Controllo**

Richiamati:

- ✓ il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- ✓ i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: "2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
- ✓ Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale";
- ✓ il Regolamento dei controlli interni approvato dall'Ente;
- ✓ la nota del Segretario Comunale Stante che, la genericità del richiamato regolamento, ha richiesto, pertanto, all'Ufficio Segreteria di sorteggiare anche tramite appositi applicativi 5 atti per ogni Responsabile, nonché le determinazioni di impegno spesa e tutti i contratti con valore superiore a 10.000 euro stipulati nel I Trimestre 2025;
- ✓ L'organico dell'Ente e le relative posizioni organizzative;

Dato atto che è stata sottoscritta - con rep. 12 del 4 marzo 2025 - la Convenzione per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Senna Lodigiana, Oliva Gessi, Corvino San Quirico, Verrua Po e Rea, approvata con le seguenti deliberazioni consiliari immediatamente eseguibili:

- n. 9 in data 27.02.2025 del Comune di Senna Lodigiana (LO),
- n. 8 in data 27.02.2025 del Comune di Corvino San Quirico (PV),
- n. 8 in data 27.02.2025 del Comune di Oliva Gessi (PV),
- n. 2 in data 27.02.2025 del Comune di Rea (PV),
- n. 3 in data 27.02.2025 del Comune di Verrua Po (PV);

Considerato, altresì, che la convenzione di segreteria tra i predetti Comuni ha individuato come ente capo convenzione il Comune di Senna Lodigiana e ha previsto una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di presa in servizio del Segretario titolare;

Visto che il Comune di Senna Lodigiana con decreto n. 05 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Nomina Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Senna Lodigiana, Oliva Gessi, Corvino San Quirico, Verrua Po e Rea", ha nominato il dott. Luca Vicinanza, con decorrenza dal giorno 01 aprile 2025 fino al 31 marzo 2026;

Dato atto che relativamente agli atti sorteggiati sarà controllato il procedimento verificandone la conformità e la coerenza ai seguenti standard di riferimento anche ai sensi del citato Regolamento Comunale dei Controlli Interni:

- *regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;*
- *affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;*
- *rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;*
- *conformità al programma di mandato, P.R.O., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne. Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 10 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo.*

### **Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

### **RISULTANZE:**

- in linea di massima tutti gli atti sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.
- Per quanto concerne gli atti esaminati sia per le determinazioni estratte a sorte, sia per le determinazioni soggette a controllo, si evidenzia quanto segue:
- Con riferimento alla determinazione n. 1 del 2/01/2025 del Responsabile del Servizio Finanziario si evidenzia un probabile mero errore materiale in quanto si fa riferimento ad un preventivo acquisito circa un anno prima rispetto all'affidamento;
- Con riferimento alla determinazione n. 7 del 5/02/2025 del Responsabile del Servizio Tecnico, si evidenzia che occorre richiamare il comma 581 della legge finanziaria 2020, che è intervenuto sull'art. 1, co. 7, del d.l. 95/2012, con l'obiettivo di rafforzare la centralizzazione e aggregazione di quelle committenze che presentano caratteristiche standardizzabili e rilevanti economicamente. Il citato art. 1, co. 7, prevede l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero mediante autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. Autonomia di acquisto che presuppone il rispetto del benchmark, ovvero i parametri di qualità-prezzo delle convenzioni quadro come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili (art. 26, l. 488/99, art. 1, co. 449-455-456, l. 296/2006). In particolare, l'obbligo inizialmente previsto per alcune categorie merceologiche, quali, energia elettrica e gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto (D.M. 22.12.2015), viene con la finanziaria 2020 esteso alle seguenti categorie di veicoli: Autovetture (art. 54, co. 1, lett. a) del d.lgs. 285/1992 C.d.S. (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente); Autobus (art. 54, co. 1, lett. b) del d.lgs. 285/1992, (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone; Autoveicoli per trasporto promiscuo (art. 54, co. 1, lett. c) del d.lgs. 285/1992, (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente); Autoveicoli e motoveicoli per le forze di polizia e autoveicoli blindati. In presenza di queste tipologie merceologiche l'Amministrazione,

indipendentemente dall'importo, potrà: Aderire ad una Convenzione/Accordo quadro Consip/Centrale di committenza regionale; Utilizzare il Mepa o altro Strumento telematico di negoziazione della Centrale di Committenza Regionale oppure, qualora presente una convenzione attiva la stazione appaltante avrà la possibilità, almeno nell'infra 40.000,00 euro, di affidare direttamente, previa richiesta di preventivi alle concessionarie locali, a condizione che si rispettino il benchmark della convenzione, e che si utilizzino comunque gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale.

- In definitiva, si evidenziano alcune imprecisioni nella redazione degli atti per cui si consiglia per il futuro di fornire una più adeguata, puntuale e rigorosa motivazione;
- Si richiama infine l'attenzione dei Responsabili sulla disciplina dettata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine al principio di rotazione degli affidamenti e sul tema delle proroghe nonché sui relativi obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

I Responsabili dovranno comunque attenersi alle direttive impartite con i rilievi sollevati provvedendo in particolare alle opportune integrazioni/correzioni degli atti assunti.

Copia del presente viene trasmessa ai dirigenti responsabili di Settore, all'organo di revisione, al OIV/Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

Il Nucleo di Controllo

(Il Segretario Comunale)  
Dott.Luca Vicinanza